COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: *www.comune.santangelodelpesco.is.it* email: *info@comune.santangelodelpesco.is.it*

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

REGISTRO PUBBLICAZIONI N. 319

DEL 10-09-2018

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 46 DEL 29-08-2018

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ACCOMPAGNO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PLESSO SCOLASTICO DI ATELETA (AQ) DURANTE IL TRASPORTO CON LO SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019. APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: Z4424B5972

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO , nella Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Testo unico degli Enti Locali approvato con D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267/2000;

VISTI, in particolare, l'art. 107 comma 2 e l'art. 183 comma 2 (Impegno di spesa), del suddetto decreto;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 04.06.2015 di attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo al sottoscritto responsabile;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 52 del 23/08/2018 con cui si deliberava:
- di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, tutti gli adempimenti necessari e

conseguenti all'affidamento, per l'anno scolastico 2018-2019, nel rispetto del calendario scolastico della Regione Molise e quindi dall'inizio e fino al termine dell'anno scolastico, nonché nel rispetto del D. Lgs 50/2016 e della normativa di settore, del il servizio di accompagnamento, assistenza e vigilanza in favore degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado presso l'Istituto Comprensivo "Alda MERINI" di ATELETA, ivi compresi eventuali alunni diversamente abili;
-di disporre che l'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui all'affidamento del medesimo servizio per l'anno 2017, nel rispetto delle seguenti specifiche direttive:
a) i servizi dovranno essere resi dalla ditta affidataria dal momento della consegna degli alunni da parte dei genitori, per tutto il trasporto con lo scuolabus comunale e durante il tragitto dalla discesa dello scuolabus fino all'ingresso nell'edificio scolastico di frequenza nonché, al ritorno, dall'uscita dall'edificio scolastico di frequenza e per tutto il trasporto con lo scuolabus comunale e durante il tragitto dalla discesa dello scuolabus fino alla riconsegna degli alunni ai genitori;
b) i servizi dovranno essere resi per tutta la durata dell'anno scolastico 2018-2019 secondo il calendario della Regione Abruzzo ove sono ubicate le scuole frequentate dagli alunni residenti in Sant'Angelo del Pesco.
- di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma complessiva di Euro 8.500,00 IVA inclusa, per la gestione del servizio di cui trattasi, con imputazione .
- di confermare che le famiglie degli eventuali alunni diversamente abili non sono tenuti al pagamento del contributo per il servizio a domanda individuale (trasporto scolastico) dei figli diversamente abili per effetto del beneficio dell'agevolazione di cui alla Legge 118/1971 che sancisce la gratuità del trasporto;
- di dare atto che le famiglie degli alunni interessati, in posizione diversa da quella di cui al precedente punto, dovranno versare al Comune di Sant'Angelo del Pesco la somma mensile di Euro 10,00 per ogni alunno + Euro 1,00 per ulteriori alunni della stessa famiglia, per tutto il periodo dell'anno scolastico 2018-2019, secondo il calendario regionale, a titolo di contribuzione per i servizi di trasporto scolastico.
- di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Rag. DI NINNO Giovanna.

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta Deliberazione di G.C. n. 52 del 23/08/2018, si rende necessario procedere all'affidamento del suddetto servizio;

RICHIAMATA la legge 06-07-2012, n. 94, di conversione del D.L. 07-05-2012, n. 52 che ha introdotto l'obbligo per le P.A. di ricorrere al Mercato Elettronico (MEPA), di CONSIP oppure di altri mercati elettronici per lavori, acquisti e forniture;

PREMESSO :

CHE tra i Comuni di Capracotta, Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza, in forza delle rispettive delibere di C.C. n. 31 del 28.11.2016, n. 28 del 26.11.2016 e n. 29 del 26.11.2016, per la durata di anni 3;
CHE lo schema di convenzione ed il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è entrato in vigore ed approvato con delibera di C.C. n. 28 del 26-11-2016;
CHE la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci dei nominati Comuni convenzionati in data 15.12.2016 ed il relativo regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture è entrato in vigore il 15-12-2016;

CHE con decreto del sindaco del Comune di Capracotta n. 8 dell' 08-12-2016 di nomina del responsabile della C.U.C. la competenza delle procedure di gara è affidata al Comune di Capracotta (IS);
CHE l'art. 6 comma 2 del citato regolamento della CUC, prevede che "i singoli Comuni convenzionati devono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori inferiori a 150.000,00 euro";

RICHIAMATI:
- l'art 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016;
- il D. Lgs 50/2016
- l'art 192 del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO che l'art 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CONSIDERATO
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al DL 52/2012, convertito con modificazioni con la legge n 94/2012, modificata dal DL 6 luglio 2012 n 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012 n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in autonomia (art 26, comma 3, della legge 488/1999 e art 1, comma 449, della legge 296/2006); la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL n. 95/2012 (conv. Con legge 135/2012) e dell'art 11, comma 6, del DL 98/2011 (conv con legge 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra rete (art 1, commi 7-9, del DL 95/2012, conv con L n 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR n 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art 7, comma 2, del DL 52/2012, conv con legge n. 94/2012); anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art 1, comma 1, del citato DL 95/2012;

CONSIDERATO che risulta possibile, ai sensi dell'art 7 comma 2 del DL n. 52/2012, ricorrere al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO
- che, ai sensi della normativa vigente, gli acquisti diretti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) e della richiesta d'offerta (RdO);
- che il ricorso al Mercato Elettronico ed alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici consente innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;

- che l'acquisto mediante l'utilizzo del MEPA presenta numerosi benefici tra i quali: la riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; potenziale espansione della base fornitori; confronto dei prodotti e trasparenza informativa; tracciabilità degli acquisti; controllo della spesa; eliminazione dei supporti cartacei;
- che Consip SpA, coerentemente a quanto stabilito dall'art 6, comma 3, del DPR 207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori per l'abilitazione al MEPA;

RITENUTO dover provvedere al suddetto affidamento scegliendo il contraente per l'espletamento dei propri servizi tramite procedura di RDO sulla Piattaforma MEPA;

DATO ATTO che:
- che il fine che si intende perseguire è quello della fornitura del servizio di assistenza, accompagno e vigilanza e tragitto da e per la scuola , degli alunni frequentanti il plesso scolastico di Ateleta (AQ) durante il trasporto con lo scuolabus secondo il calendario scolastico della Regione Abruzzo, dal 10/09/2018 a Giugno 2019 (anno scolastico 2018-2019), per n. 2 ore giornaliere.

- che l'oggetto è l'espletamento dei suddetti servizi.
- che la procedura di affidamento è la procedura di RDO sulla Piattaforma MEPA;

DATO ATTO che la somma totale assegnata per l'affidamento del servizio è pari a € 8.500,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dal seguente CIG n. Z4424b5972:

VISTO l'allegata Convenzione e Schema di contratto e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTI
- il D. Lgs 118/2011;
- il D. Lgs 165/2001;
- il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 (decreto correttivo);

- lo Statuto Comunale
- il Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO
di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 1369/0 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018-2019, codice di bilancio 12.05.1.03 sufficientemente capiente;

DETERMINA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:
DI MANIFESTARE la volontà a contrarre con conseguente avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza, accompagno e vigilanza degli alunni frequentanti il plesso scolastico di Ateleta (AQ) durante il trasporto con lo scuolabus secondo il calendario scolastico

della Regione Abruzzo, dal 10/09/2018 al mese di Giugno 2019 (anno scolastico 2018-2019), per n. 2 ore giornaliere i seguenti servizi:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ACCOMPAGNO E VIGILANZA DI TUTTI ALUNNI COMPRESO PORTATORI DI HANDICAP (SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I^ GRADO) DURANTE IL TRASPORTO CON LO SCUOLABUS COMUNALE E DURANTE IL TRAGITTO DALLO SCUOLABUS ALLA SCUOLA ED AL RITORNO DALLA SCUOLA ALLO SCUOLABUS FINO ALLA RICONSEGNA AI GENITORI PER IL PERIODO 10/09/2018 - al 30/06/2019 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019), PER N. 2 ORE GIORNALIERE.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. nr. 267/2000,
- il fine che si intende perseguire è quello della fornitura del seguente servizio:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ACCOMPAGNO E VIGILANZA DI TUTTI ALUNNI COMPRESO PORTATORI DI HANDICAP (SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I^ GRADO) DURANTE IL TRASPORTO CON LO SCUOLABUS COMUNALE E DURANTE IL TRAGITTO DALLO SCUOLABUS ALLA SCUOLA ED AL RITORNO DALLA SCUOLA ALLO SCUOLABUS FINO ALLA RICONSEGNA AI GENITORI PER IL PERIODO 10/09/2018 - al 30/06/2019 (ANNO SCOLASTICO 2018-2019), PER CIRCA N. 2 ORE GIORNALIERE-
- l'oggetto è l'espletamento del suddetto servizio.
- la procedura di affidamento è la procedura RDO tramite Piattaforma MEPA;

DI APPROVARE l'allegato capitolato e schema del contratto.

DI PRECISARE che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m., alla procedura di affidamento di che trattasi sarà assegnato il seguente Codice CIG richiesto: Z4424b5972;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato 4/2 al D. Lgs 118/2011, la somma di Euro 8.500,00 IVA compresa, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione in relazione alla esigibilità della spesa: capitolo 1369/0 del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018-2019, codice di bilancio 12.05.1.03

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza Amministrativa, all'Albo Pretorio nonché alla Sezione Amministrazione Trasparente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-
Letto, approvato e sottoscritto,

IL Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Rag. DI NINNO Giovanna

UFFICIO FINANZIARIO

Ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 art. 151,

APPONE

IL VISTO , quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura Finanziaria.

Sant'Angelo del Pesco, 29-08-2018

IL Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. DI GIULIO Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 10-09-2018 al 25-09-2018 .

Sant'Angelo del Pesco, 10-09-2018

IL Responsabile del Servizio Amm.vo
f.to Rag. DI NINNO Giovanna

Copia conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco,

IL Responsabile del Servizio Amm.vo
Rag. DI NINNO Giovanna

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: *www.comune.santangelodelpesco.is.it* email: *info@comune.santangelodelpesco.is.it*

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO DURANTE IL TRASPORTO CON LO SCUOLABUS E DURANTE IL TRAGITTO DALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS FINO ALL'ENTRATA DELLA SCUOLA ED ALL'USCITA DALLA SCUOLA ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS, FINO ALLA CONSEGNA AI GENITORI A.S. 2018-2019.

ART. 36 LETT. A) D. Lgs. N. 50/2016 (CONTRATTI SOTTOSOGLIA)

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza, vigilanza ed accompagnamento durante il trasporto con lo scuolabus comunale, degli alunni della scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado residenti nel territorio comunale di Sant'Angelo del Pesco e frequentanti le Scuole di Ateleta (AQ).

2. Il servizio comprende l'assistenza e vigilanza ed accompagno, sia durante il trasporto con lo scuolabus comunale e sia durante il tragitto dalla fermata del mezzo fino all'entrata delle scuole ed al ritorno dall'uscita delle scuole all' entrata del mezzo, fino alla riconsegna ai propri genitori di tutti gli alunni compreso portatori di handicap.

3. Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

4. L'affidamento avverrà con procedura negoziata senza pubblicazione del relativo bando ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del relativo D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (**decreto correttivo**).

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto sarà svolto nel periodo 10 Settembre 2018 fino al 30 Giugno 2019, fine anno scolastico 2018-2019, per n. 2 ore giornaliere;

1. Alla fine del suddetto periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora: ove, alla data di scadenza, non sia stato individuato il nuovo appaltatore, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto e comunque **non oltre sei mesi dalla scadenza**, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. La ditta aggiudicataria del servizio si impegna a dare attuazione all'appalto dalla data di eseguibilità del provvedimento di aggiudicazione del servizio, a prescindere dalla formale stipulazione del contratto.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il prezzo a base di gara è stabilito in complessive € 8.500,00 Iva inclusa.

2. Il prezzo non subirà variazioni per tutta la durata dell'appalto.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 L'assistenza, vigilanza ed accompagno alunni di cui all'art. 1 del presente capitolato dovrà essere effettuata su mezzo di proprietà comunale che verrà concesso in comodato d'uso .

Sul mezzo dovranno essere presenti due assistenti qualificati forniti dalla Ditta per n. 2 ore giornaliere e per tutto il periodo scolastico.

Gli operatori da assumere dovranno essere scelti tra le persone residenti nel Comune e solo in caso fosse impossibile potranno essere incaricate anche persone non residenti.

2. In ogni caso il numero dei trasportati non dovrà essere superiore a quello consentito e ordinato per il mezzo, prevedendo nel caso un viaggio aggiuntivo per gli alunni della scuola dell'infanzia.

3. Nell'esecuzione del servizio la ditta, che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 448/91, è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti: il trasporto degli alunni, il personale adibito al servizio, la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, sollevando il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, amministrativa e penale conseguente ed assumendo l'onere di rifondere il Comune stesso di ogni spesa e danno che possa comunque derivare da procedimenti nascenti, inadempienze o difformità riscontrate imputabili alla ditta aggiudicataria. E' ad esclusivo carico della ditta qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio in conseguenza o in occasione del medesimo.

4. La ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi all'orario scolastico, compreso i rientri pomeridiani, ed alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o di altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno tre giorni prima;

La ditta è tenuta, altresì, ad assicurare il servizio anche in caso gli alunni vengano indirizzati verso altre sedi scolastiche individuate in conseguenza di calamità naturali o altre cause, nonché i trasporti effettuati in orario pomeridiano in conseguenza dell'eventuale c.d. "doppio turno" di frequenza degli edifici scolastici. In tutti questi casi i trasporti sono da considerarsi compresi nel contratto d'appalto, e non daranno luogo ad alcuna ulteriore pretesa da parte della ditta appaltatrice.

5. I c.d. "servizi supplementari" effettuati sul territorio regionale.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire n. 5 "servizi supplementari" (annui) effettuati sul territorio regionale di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative.

I cd. "servizi supplementari" rimangono assorbiti dal contratto di appalto, e non danno quindi luogo ad ulteriore compenso per la Ditta. Per l'effettuazione dei "servizi supplementari" la Ditta appaltatrice riceverà dai competenti uffici comunali un preavviso non inferiore ai tre giorni dalla data di effettuazione del trasporto.

6. I trasporti e i servizi che eccedano quanto sopra prescritto potranno essere concordati direttamente con gli istituti scolastici o altri richiedenti e saranno da questi stessi pagati.

7. E' vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'amministrazione comunale.

Art. 5 – PERSONALE

1. In particolare il personale impiegato deve essere in possesso di:

c) idoneità psicofisica del personale impiegato;

2. L' appaltatore dovrà garantire la presenza di DUE ACCOMPAGNATORI di cui uno per portatori di handicap. Gli operatori adibiti al servizio di accompagnamento dovranno sorvegliare gli alunni trasportati dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata per la salita) sino a quando i minori non entrano a scuola o al punto di discesa (stabilito), nella fase di ritorno, aiutandoli durante l'operazione di salita e discesa dal mezzo e all'attraversamento dell'eventuale tratto stradale. L'operatore addetto al servizio di accompagnamento ha, altresì, il compito di verificare il possesso del titolo da parte degli utenti e che i bambini non arrechino danno a sé stessi e/o ai loro compagni, ai bambini diversamente abili con comportamenti eccessivi.

3. Il personale è alle esclusive dipendenze dell'appaltatore e non dovrà avere rapporti di alcun genere con l'Amministrazione Comunale.

4. L'impiego di personale dovrà essere costantemente adeguato, come numero e qualifica, affinché il servizio sia svolto in modo efficiente e puntuale.

5. La ditta appaltatrice è la sola responsabile dell'adempimento degli obblighi ed oneri retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e si impegna ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, igiene e sanità, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzione degli infortuni ed i contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

6. Essa è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, dell'esecuzione del servizio ed è responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale dovessero derivare al Comune e ai terzi.

7. La ditta appaltatrice deve indicare il nominativo di un responsabile da essa incaricato, reperibile in qualsiasi momento, per l'immediata contestazione di eventuali inadempienze o per comunicazioni urgenti, il relativo numero di telefono e di fax.

Art. 6 – ORARI E PERCORSO

Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine nel rispetto del calendario annualmente predisposto dalle Autorità scolastiche e dalla Regione e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola, secondo gli orari di inizio e fine delle lezioni delle attività scolastiche compresi i rientri pomeridiani.

E' compito del Comune comunicare alla Ditta le date e gli orari dell'inizio e della fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Art. 7 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Poiché le funzioni inerenti al servizio trasporto scolastico sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Art. 8 – SERVIZI SUPPLEMENTARI

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare n. 5 "servizi supplementari" (annui) di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative.

I cd. "servizi supplementari" svolti sul territorio regionale rimangono assorbiti dal contratto di appalto e non danno quindi luogo ad ulteriore compenso per la Ditta. Per l'effettuazione dei "servizi supplementari" la Ditta appaltatrice riceverà dai competenti uffici comunali un preavviso non inferiore ai tre giorni dalla data di effettuazione del trasporto.

I trasporti che eccedano quanto sopra prescritto potranno essere concordati direttamente con gli istituti scolastici o altri richiedenti e saranno da questi stessi pagati.

Art.9 - CONTROLLI

1. Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità del servizio effettuato, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Qualora le circostanze lo richiedano, la ditta dovrà consentire la presenza sui mezzi di personale indicato dal Comune.

Art. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione e il buon funzionamento del servizio nonchè:

l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto accompagno e vigilanza degli aventi diritto, non permettendo l'accesso ai mezzi a persone estranee. A tal fine l'Ufficio comunale di pubblica istruzione, all'inizio del servizio e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni iscritti al trasporto scolastico;

l'obbligo di regolare la salita e la discesa degli alunni in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità e ogni altro obbligo disciplinato dalla normativa vigente;

l'obbligo di custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e l'Amministrazione Comunale. Il rappresentante legale della ditta sarà nominato "incaricato" del trattamento dei dati, ai sensi del testo unico sulla privacy;

ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;

l'osservanza delle leggi, regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti a emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi;

Eventuali sanzioni per infrazioni al codice della strada rispettando in modo assoluto le normative contenute nel D. Lgs n. 285 del 30.04.1992;

La ditta appaltatrice è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune di Sant'Angelo del Pesco di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi quali: sinistri, collisioni ed altro, di qualunque entità;

Assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione del servizio;

Rispettare e applicare nei confronti del personale adibito all'espletamento del servizio e ai loro eventuali sostituti, tutte le norme vigenti nella materia contrattuale della categoria di riferimento ed assolvere a tutti gli adempimenti nei riguardi degli Enti previdenziali ai fini retributivi, contributivi, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni;

Osservare la normativa sulle assunzioni dei disabili;

Osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale, nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro;

Art. 11– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto. Qualora non adempia a tale obbligo nei termini prescritti, il Comune potrà dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta le spese e i danni derivanti da tale evento, oltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

2. L'inadempimento degli obblighi di cui sopra, oltre alla decadenza dell'aggiudicazione, fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Art. 12– MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per il regolare funzionamento del servizio e per l'esecuzione di quanto altro indicato in precedenza il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria del servizio la somma annua scaturita dall'aggiudicazione del servizio da corrispondere previa presentazione di fatture bimestrali posticipate.

2. Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla consegna delle medesime al protocollo dell'Ente, previa verifica da parte dell'ufficio competente del regolare svolgimento del servizio.

3. La ditta aggiudicataria deve essere pienamente consapevole ed informato sulla nuova normativa antimafia e in particolare sull'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 2010, n. 136, e che si obbliga a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse. Qualora tale comunicazione fosse omessa, tardiva o incompleta l'Ente appaltante provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 136/2010;

Art.13 – Inadempimenti, Cause Di Risoluzione, Diritto Di Recesso

1. In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi e condizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi

immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

2. Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo, l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'impresa l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

3. L'Amministrazione potrà, altresì, risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

a) mancato rispetto inizio dell'attività nei termini previsti, sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;

b) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

c) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;

d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;

e) Apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;

f) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;

i) Utilizzo improprio del mezzo dato in uso del Comune o danni arrecati allo stesso mezzo.

4. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, oltre alla immediata escussione della cauzione, si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa:

- conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;

- per spese di indizione di nuova gara per l' affidamento del nuovo servizio;

- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.

- danni arrecati al mezzo di proprietà del Comune.

5. Oltre a tutto quanto previsto dal Codice Civile e delle normative vigenti in materia.

6. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso non comporta per l'appaltatore il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno al Comune.

Art.14 – Penalità

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui a precedente art.16 sono stabilite le seguenti penalità:

a. Mancata effettuazione del servizio per i un viaggio, € 100,00 per ogni volta;

b. Mancata effettuazione di due o tre viaggi in una giornata: € 300,00 a viaggio, salvo i casi accertati di forza maggiore, non dipendenti dall'impresa stessa; il ripetersi, anche disgiuntamente, delle omissioni di cui ai punti a) e b) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

c. Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, nel quale caso si rimanda a quanto previsto al precedente art.16;

Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

d. inosservanza degli orari dei servizi, salvo casi accertati di forza maggiore: € 100,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il ripetersi di tale inosservanza per almeno tre volte, anche non consecutive, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

e. inosservanza delle fermate stabilite: € 100,00 per ogni inosservanza; il ripetersi dell'omissione per più di tre volte, anche non consecutive costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;

f. in ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o l'utilizzo di mezzi non idonei o non puliti: penale da € 100,00 a € 300,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi o alla gravità dell'inadempienza.

2. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine il Comune detrarrà l'importo della penale dalla

liquidazione del corrispettivo oppure si avvarrà della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 15 – Controversie

1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il Foro di Isernia.

Art.16 - Spese Contrattuali

Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto ed al relativo contratto (spese di segreteria, imposta di bollo, registrazione ecc.), incluse tasse e imposte sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 17 - Trattamento dati personali

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Amministrazione Comunale appaltante, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ai soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nella misura e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati a cui si rinvia.

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto altro non specificato dal presente capitolato, si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara, nelle norme e disposizioni del codice civile, nonché nelle norme vigenti in materia di appalti, con particolare riferimento ai pubblici servizi.

Art. 19 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'ufficio Amministrativo Rag. DI NINNO Giovanna .

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: *www.comune.santangelodelpesco.is.it* email: *info@comune.santangelodelpesco.is.it*

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA, VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO DURANTE IL TRASPORTO CON LO SCUOLABUS E DURANTE IL TRAGITTO DALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS FINO ALL'ENTRATA DELLA SCUOLA E DALL'USCITA DELLA SCUOLA FINO ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E RICONSEGNA DEGLI ALUNNI AI GENITORI ALL'ARRIVO IN SANT'ANGELO DEL PESCO.
ART. 63 D. Lgs. N. 50/2016 E SS. MM. II. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza, vigilanza ed accompagnamento durante il trasporto con lo scuolabus comunale, degli alunni, anche diversamente abili, frequentanti la scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado residenti nel territorio comunale di Sant'Angelo del Pesco e frequentanti le Scuole di Ateleta (AQ). Oggetto del servizio è l'accompagnamento vigilanza e sorveglianza sullo scuolabus degli alunni, sulla base dei tragitti che si sono verificati come i più funzionali nel corso delle gestioni passate, ma che potrebbero essere rivisitati in funzione della effettiva richiesta di erogazione dei servizio.
2. Il servizio comprende l'assistenza e vigilanza ed accompagno in favore di tutti gli alunni trasportati sullo scuolabus dal punto di consegna in Sant'Angelo del Pesco da parte di genitori o soggetti dagli stessi delegati, per tutto il tragitto dello scuolabus comunale fino all'ingresso nell'edificio scolastico di frequenza nonché, al ritorno, dall'uscita dell'edificio scolastico di frequenza e per tutto il tragitto dello scuolabus comunale fino al luogo di riconsegna in Sant'Angelo del Pesco ai genitori o soggetti dagli stessi delegati.
3. Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e la ditta appaltatrice è tenuta ad espletarlo nel rispetto della normativa vigente di settore, di quanto previsto dal presente capitolato d'oneri e dagli eventuali provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il servizio avrà durata di 01 (dico uno) anni scolastici, e precisamente per l'anno scolastico 2018/2019, a decorrere da Settembre 2018 fino a giugno 2019, secondo il calendario scolastico regionale, e l'adattamento effettuato sullo stesso dalle Direzioni Didattiche.
Il servizio sarà svolto per n. 02 ore al giorno.
2. Alla fine del suddetto periodo l'appalto verrà a cessare di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Ove, però, alla data di scadenza, non sia stato individuato il nuovo appaltatore, l'aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto e comunque **non oltre sei mesi dalla scadenza**, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. La ditta aggiudicataria del servizio si impegna a dare attuazione all'appalto, su richiesta dell'Amministrazione e per ragioni di urgenza, anche a prescindere dalla formale stipulazione del contratto.
4. Qualora in corso di vigenza contrattuale dovessero intervenire nuove disposizioni di legge che modifichino le attuali competenze esonerando, in tutto, o in parte, il Comune dall'obbligo di svolgere le attività inerenti il servizio, al momento di propria spettanza, l'appalto dovrà essere automaticamente adeguato alle sopravvenute normative e potrà altresì essere risolto.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO
1. Il prezzo a base di gara è stabilito in complessive € 8.500,00, oltre IVA ai sensi di legge, se dovuta.
2. Il prezzo offerto dall'appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
3. Il suddetto prezzo non subirà variazioni per tutta la durata dell'appalto.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. L'assistenza, vigilanza ed accompagno alunni di cui all'art. 1 del presente capitolato dovrà essere effettuata su mezzo di proprietà comunale che verrà concesso in comodato d'uso .
Sul mezzo dovranno essere presenti due assistenti qualificati forniti dalla Ditta per n. 2 ore giornaliere e per tutto il periodo scolastico.
2. In ogni caso il numero dei trasportati non dovrà essere superiore a quello consentito e ordinato per il mezzo, prevedendo nel caso un viaggio aggiuntivo per gli alunni della scuola dell'infanzia.
3. Nell'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice, che dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 448/91, è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti: il trasporto degli alunni, il personale adibito al servizio, la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, sollevando il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, amministrativa e penale conseguente ed assumendo l'onere di rifondere il Comune stesso di ogni spesa e danno che possa comunque derivare da procedimenti nascenti, inadempienze o difformità riscontrate imputabili alla ditta aggiudicataria. E' ad esclusivo carico della ditta qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio in conseguenza o in occasione del medesimo.
4. La ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi all'orario scolastico, compreso i rientri pomeridiani, ed alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o di altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno tre giorni prima.
5. La ditta è tenuta, altresì, ad assicurare il servizio anche in caso gli alunni vengano indirizzati verso altre sedi scolastiche individuate in conseguenza di calamità naturali o altre cause, nonché i trasporti effettuati in orario pomeridiano in conseguenza dell'eventuale c.d. "doppio turno" di frequenza degli edifici scolastici.
In tutti questi casi i trasporti sono da considerarsi compresi nel contratto d'appalto, e non daranno luogo ad alcuna ulteriore pretesa da parte della ditta appaltatrice.
6. I trasporti e i servizi che eccedano quanto sopra prescritto potranno essere concordati direttamente con gli istituti scolastici o altri richiedenti e saranno da questi stessi pagati.
7. Gli operatori adibiti al servizio di accompagnamento dovranno sorvegliare gli alunni trasportati dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata per la salita) sino a quando i minori non entrino a scuola o al punto di discesa (stabilito) nella fase di ritorno, aiutandoli durante l'operazione di salita e discesa dal mezzo e all'attraversamento dell'eventuale tratto stradale. L'operatore addetto al servizio di accompagnamento ha, altresì, il compito di verificare il

possesso del titolo da parte degli utenti e che i bambini non arrechino danno a sé stessi e/o ai loro compagni, ai bambini diversamente abili al mezzo con comportamenti eccessivi.
8. E' vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'amministrazione comunale.

Art. 5 – PERSONALE
1. L' appaltatore dovrà garantire la presenza di DUE ACCOMPAGNATORI di cui uno per portatori di handicap.
2. Tali operatori impiegati dalla ditta appaltatrice devono possedere i seguenti requisiti:
- la maggiore età;
- idoneità psico-fisica al servizio di alta responsabilità;
- un livello di preparazione adeguato al servizio di alta responsabilità ed avente contenuto sociale, relazionale.
3. Poiché il servizio è rivolto ad allievi minori è necessario che il personale instauri rapporti solidi e continuativi con gli utenti e sia idoneo alla mansione. In caso di eventuali brevi assenze degli operatori per malattie, motivi personali e altro, l'affidatario deve provvedere tempestivamente alla loro sostituzione. La ditta/cooperativa, provvede, oltre alla formazione di legge, alla formazione preventiva e permanente del proprio personale attraverso l'attivazione di corsi, incontri e stage sulle problematiche relazionali e sulle metodologie di animazione, garantendo supporti tecnici (ad esempio paletta segnaletica) e semplici materiali per l'attività di animazione.
4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo.
5. Il personale è alle esclusive dipendenze dell'appaltatore e non dovrà avere rapporti di alcun genere con l'Amministrazione Comunale.
4. L'impiego di personale dovrà essere costantemente adeguato, come numero e qualifica, affinché il servizio sia svolto in modo efficiente e puntuale.
5. La ditta appaltatrice è la sola responsabile dell'adempimento degli obblighi ed oneri retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e si impegna ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, igiene e sanità, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzione degli infortuni ed i contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
6. Essa è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, dell'esecuzione del servizio ed è responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale dovessero derivare al Comune e ai terzi.
7. La ditta appaltatrice deve indicare il nominativo di un responsabile da essa incaricato, reperibile in qualsiasi momento, per l'immediata contestazione di eventuali inadempienze o per comunicazioni urgenti, il relativo numero di telefono e di fax.

Art. 6 – ORARI E PERCORSO
Il servizio di assistenza, vigilanza ed accompagnamento durante il trasporto con lo scuolabus comunale, degli alunni, anche diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado residenti nel territorio comunale di Sant'Angelo del Pesco e frequentanti le Scuole di Ateleta (AQ) ha inizio e termine, di regola, nel rispetto del calendario annualmente predisposto dalla Regione e comunicate dall' Autorità scolastiche e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola, secondo gli orari di inizio e fine delle lezioni delle attività scolastiche compresi i rientri pomeridiani.
Il servizio dovrà essere reso, in andata, dal punto di consegna degli alunni in Sant'Angelo del Pesco (IS) fino all'ingresso nell'edificio scolastico di frequenza in Ateleta (AQ), Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado, e, al ritorno, dall'edificio scolastico di frequenza in Ateleta (AQ) fino al punto di riconsegna degli alunni in Sant'Angelo del Pesco, sulla base dei tragitti che si

sono verificati come i più funzionali nel corso delle gestioni passate, ma che potrebbero essere rivisitati in funzione della effettiva richiesta di erogazione dei servizio.
E' compito del Comune comunicare alla Ditta le date e gli orari dell'inizio e della fine delle lezioni, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Art.7 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO
Poiché le funzioni inerenti al servizio trasporto scolastico sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Art. 8 – SERVIZI SUPPLEMENTARI
1. Per l'effettuazione dei "servizi supplementari" la Ditta appaltatrice riceverà dai competenti uffici comunali un preavviso non inferiore ai tre giorni dalla data di effettuazione del trasporto.
I trasporti che eccedano quanto sopra prescritto potranno essere concordati direttamente con gli istituti scolastici o altri richiedenti e saranno da questi stessi pagati.

Art. 9 - CONTROLLI
1. Il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità del servizio effettuato, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali assunti. Qualora le circostanze lo richiedano, la ditta dovrà consentire la presenza sui mezzi di personale indicato dal Comune.

Art. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico della ditta tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione e il buon funzionamento del servizio nonchè:

- l'obbligo di provvedere unicamente all' accompagno, assistenza e vigilanza degli aventi diritto, non permettendo l'accesso ai mezzi a persone estranee. A tal fine l'Ufficio comunale Amministrativo, all'inizio del servizio e comunque nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni iscritti al trasporto scolastico;
- l'obbligo di regolare la salita e la discesa degli alunni in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità e ogni altro obbligo disciplinato dalla normativa vigente;
- l'obbligo di custodire e non divulgare notizie e informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell'espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e l'Amministrazione Comunale. Il rappresentante legale della ditta sarà nominato "incaricato" del trattamento dei dati, ai sensi del testo unico sulla privacy;
- ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
- l'osservanza delle leggi, regolamenti, decreti e in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti a emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi;
- Eventuali sanzioni per infrazioni al codice della strada rispettando in modo assoluto le normative contenute nel D. Lgs n. 285 del 30.04.1992;
- La ditta appaltatrice è tenuta a dare immediata comunicazione al Comune di Sant'Angelo del Pesco di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi quali: sinistri, collisioni ed altro, di qualunque entità;
- Assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione del servizio;
- La Ditta Appaltatrice si obbliga all'accompagno, assistenza e vigilanza in favore di tutti gli alunni trasportati sullo scuolabus dal momento della consegna da parte dei genitori, per tutto il tragitto dello scuolabus comunale da Sant'Angelo del Pesco presso PIAZZA NUONNO fino all'ingresso nell'edificio scolastico nonché, al ritorno, dall'uscita dell'edificio scolastico fino a Sant'Angelo del Pesco fermata PIAZZA NUONNO, luogo di riconsegna degli alunni ai propri genitori;

- Rispettare e applicare nei confronti del personale adibito all'espletamento del servizio e ai loro eventuali sostituti, tutte le norme vigenti nella materia contrattuale della categoria di riferimento ed assolvere a tutti gli adempimenti nei riguardi degli Enti previdenziali ai fini retributivi, contributivi, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni;
- Osservare la normativa sulle assunzioni dei disabili;
- Osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale, nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro;

Art. 11– MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per il regolare funzionamento del servizio e per l'esecuzione di quanto altro indicato in precedenza il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria del servizio la somma di cui al precedente art 3 da corrispondere previa presentazione di fatture bimestrali.
2. Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla consegna delle medesime al protocollo dell'Ente, previa verifica da parte dell'ufficio competente del regolare svolgimento del servizio. A tali fini, unitamente alla fattura elettronica, sarà cura della ditta affidataria presentare una relazione/rendicontazione attestante l'avvenuto svolgimento del servizio nel corso del bimestre.
3. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Le parti danno atto che le transazioni relative al presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane S.p.A., pena la risoluzione del presente contratto ex art 1456 c.c. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art 3 della menzionata legge, l'affidatario dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: ……, Agenzia di …., IBAN: …… e che l'intestatario è …. con sede in …….. L'affidatario dichiara che non vi sono soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente. Il predetto c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrate in forma elettronica. Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni eventuale contratto di subappalto o subcontratto inerente al presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010

Art.12 – Inadempimenti, Cause Di Risoluzione, Diritto Di Recesso

1. In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi e condizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.
2. Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo, l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'impresa l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.
3. L'Amministrazione potrà, altresì, risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

a) mancato rispetto inizio dell'attività nei termini previsti, sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
b) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
c) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
d) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
e) Apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
f) Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
g) Utilizzo di mezzo non idonei secondo le prescrizioni normative;
h) Utilizzo improprio del mezzo dato in uso del Comune o danni arrecati allo stesso mezzo.
4. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, oltre alla immediata escussione della cauzione, si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa:
- conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.
- danni arrecati al mezzo di proprietà del Comune.
5. Oltre a tutto quanto previsto dal Codice Civile e delle normative vigenti in materia.
6. E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso non comporta per l'appaltatore il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno al Comune.

Art.13 – Penalità
1. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui a precedente art.16 sono stabilite le seguenti penalità:
a. Mancata effettuazione di un viaggio senza accompagnatori , € 100,00 per ogni volta;
b. Mancata effettuazione di due o tre viaggi in una giornata senza accompagnatori: € 300,00 a viaggio, salvo i casi accertati di forza maggiore, non dipendenti dall'impresa stessa; il ripetersi, anche disgiuntamente, delle omissioni di cui ai punti a) e b) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
c. Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, nel quale caso si rimanda a quanto previsto al precedente art.16;
Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
d. inosservanza degli orari dei servizi, salvo casi accertati di forza maggiore: € 100,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il ripetersi di tale inosservanza per almeno tre volte, anche non consecutive, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
e. in ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali : penale da € 100,00 a € 300,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi o alla gravità dell'inadempienza.
2. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. Decorso inutilmente tale termine il Comune detrarrà l'importo della penale dalla liquidazione del corrispettivo oppure si avvarrà della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 14 – Controversie
1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il Foro di Isernia.

Art.15 - Spese Contrattuali
Tutte le eventuali spese e gli oneri connessi e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto ed al relativo contratto (spese di segreteria, imposta di bollo, registrazione ecc.), incluse tasse e imposte sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 - Trattamento dati personali
1. I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Amministrazione Comunale appaltante, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ai soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nella misura e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003, e s.m.i. cui si rinvia.

Art. 17 – Rinvio
1. Per quanto altro non specificato dal presente capitolato, si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara, nelle norme e disposizioni del codice civile, nonché nelle norme vigenti in materia di appalti, con particolare riferimento ai pubblici servizi.

Art. 18 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'ufficio Amministrativo Rag. DI NINNO Giovanna .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

LA DITTA

_____